

Appunti di cultura della sicurezza (5)

In questo appuntamento propongo una riflessione su come debba essere intesa la pratica della "cultura della sicurezza". A prima vista sembra che stia disattendendo alla promessa fatta nel precedente appunto ma è solo apparenza. L'analisi promessa del "lavoratore della scuola" non può essere operata senza qualificarla con uno degli elementi più innovativi del D.Lgs. 81/2008, sottacendo, cioè, gli aspetti culturali connessi alla prestazione lavorativa.

Descriviamo il fatto: l'art. 11 del D.Lgs. 81 promuove l'attivazione di interventi formativi in materia di sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Domanda: come si può fare "cultura della sicurezza" nella scuola? Se si vede l'art. 11 raffrontato alla delega operata dall'art. 1 della Legge 123/2007 si potrebbe pensare che questa forse auspicava una soluzione più cogente. Però è lecito chiedersi: quante volte la spinta "politica" che si cela dietro l'operato del legislatore auspica per la "sicurezza" (come per altri temi di forte impatto sociale) che la scuola se ne accolli direttamente la questione inserendola come una vera e propria "materia di studio" nei vari percorsi formativi? Per contro, quante volte il sistema scolastico tende a rigettare quegli inserimenti di "oggetti" che si presentano esterni alla didattica se non opportunamente omogeneizzati a essa? Quante volte si è arrivati a considerare che la "spalmatura temporanea" di progetti particolari sulla didattica viene vissuta come una opportunità di breve termine fino a farla identificare come "spazio residuale" del tempo-scuola benché capace di consumare importanti risorse non solo di tipo economico?

Intanto occorre dire che non si può aderire all'osservazione critica di chi individua nell'art. 11 una "potenzialità limitata" stante l'intervento promozionale finalizzato "all'inserimento in ogni attività scolastica" di specifici percorsi formativi "interdisciplinari alle diverse materie scolastiche" nel "rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria" (l'ultima citazione è presa dall'art. 1 comma 2 lettera p) della L. 127/2007).

La lettura delle norme ci offre ulteriori e importanti indicazioni. La prima è che la scuola attua queste iniziative utilizzando le regole che le sono proprie. L'altra indicazione riguarda il concetto della partecipazione soggettiva del lavoratore alla sua sicurezza mentre svolge la sua attività. Nel disegno progettuale delle norme il lavoratore affronta la "questione sicurezza" non come momento a sé stante, ma vive ogni attimo del proprio lavoro nella responsabile consapevolezza di farlo in modo sicuro; solo così "produce in sicurezza". Nel trasporre questo concetto nella scuola occorre considerare anche la portata dell'art.11 che, come un nuovo e originale specifico adempimento, chiama il lavoratore scolastico a "produrre sicurezza in sicurezza".

Allora c'è da chiedersi se oltre alle "attività progettuali", che necessitano dell'opportuna omogeneizzazione, sia possibile immaginare la "pratica della

cultura della sicurezza" nella prassi didattica quotidiana di un qualsiasi insegnante. Insomma un insegnante (di qualsiasi disciplina) può parlare (quando possibile) di uno dei tanti temi connessi alla "sicurezza" senza "snaturare" il proprio lavoro?

Se la risposta può essere sicuramente affermativa per gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia oppure per quelli i cui insegnamenti sono fortemente connessi con l'uso diretto delle tecnologie o con le norme, si può dire lo stesso per gli altri? Per esempio un insegnante di latino può partecipare al disegno delle norme anche se con un limitato contributo? Certamente e in modo del tutto naturale! Si possono ricordare, per esempio, le Epistulae VI 16 e 20 in cui Plinio il Giovane scrive a Tacito della morte di Plinio il Vecchio, perito, sì in occasione dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.c., ma nel pieno di quello che può essere ricordato (fino a prova contraria) come il primo intervento documentato di protezione civile della storia. In queste lettere si possono ritrovare spunti anche per ciò che concerne i dispositivi di protezione individuale o la gestione delle emergenze. E per rimanere a Pompei, cosa dire "dell'avvelenamento da piombo" additato, tra l'altro, come una delle cause all'origine della pazzia di Nerone o Caligola se non addirittura della caduta dell'Impero romano?

E questo breve esempio, ormai classico per gli addetti ai lavori, fa immaginare di quali e quanti argomenti possono essere toccati durante il normale lavoro quotidiano nelle varie discipline.

Sarebbe interessante scoprire la "ragnatela" che unisce, nel nome del "sicurezza", i vari punti dei "programmi didattici". È evidente che, come per la sicurezza, questo ragionamento possa essere praticato per ogni punto di attenzione posto dalla società civile. Un progetto congeniale, anche di tipo nazionale... di quelli che di solito si affidano all'ANSAS, in cui è importante la promozione, la ricerca, l'acquisizione, la condivisione, la documentazione, la restituzione e la rielaborazione delle esperienze, in cui non può mancare la riflessione professionale svolta in collaborazione con gli esperti degli Enti di vigilanza (Asl, VV.F, INAIL etc.) chiamati a supportare i ragionamenti nel momento in cui dovessero arrivare a trattare le questioni più specialistiche della "sicurezza".

È un metodo questo, che può rendere compatibili le spinte delle esigenze sociali con la vita della didattica quotidiana, e che può essere capace, in ultima analisi, di riaffermare, nella contemporaneità, la centralità della scuola nel panorama del sistema educativo nazionale.

Da queste considerazioni che attribuiscono al ruolo svolto dai lavoratori della scuola una ulteriore e peculiare valenza, si potranno articolare quegli elementi di analisi della prestazione lavorativa, qualificanti per la disciplina e che saranno, ora sì, oggetto nei prossimi appuntamenti.

Tonino Proietti